

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 17 aprile 2015 Numero 13/2015

NOTE SUL COLLEGIO SINDACALE

Dalle indicazioni fornite da EUROCONFERENCE news del 2.4.2015, riguardo al Libro verbali del Collegio Sindacale, apprendiamo quanto segue: - i verbali delle riunioni possono essere redatti contestualmente alle stesse, oppure in una fase successiva, a condizione tuttavia che siano tempestivamente riportati sull'apposito libro; - la sottoscrizione del verbale deve avvenire anche da parte di chi era assente alla riunione, ma ne ha preso visione; - qualora il Collegio sia investito dell'incarico di revisione legale, sul Libro devono essere riportate le riunioni concernenti anche gli aspetti meramente contabili (il libro della revisione è stato abolito dal D. Lgs. n. 39/2010 e l'attività del Collegio è documentata dalle <carte di lavoro>); - nel caso in cui il verbale contenga rilievi, fatti e circostanze significative, è necessario sia trasmesso tempestivamente all'organo amministrativo; - anche se non vi sono indicazioni precise in proposito, la conservazione del Libro, per prassi, avviene presso la società, ma nulla vieta che sia tenuto nello Studio professionale del Presidente del Collegio, o di altro componente a ciò delegato; in questi casi è opportuno rilasciarne attestazione scritta all'organo amministrativo.

PEZZI DI RICAMBIO NEL <BONUS INVESTIMENTI>

Troviamo alcune importanti precisazioni nella circolare ASSONIME n. 9/2015, riguardo al D.L. n. 91/2014, che tratta del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. Secondo gli esperti citati, sono agevolabili anche gli acquisti di <materiali di ricambio>, se qualificabili quali dotazioni di beni complessi agevolabili. Pur non entrando in funzione immediatamente, tali beni, sono comunque destinati a partecipare al ciclo produttivo. Tra i requisiti per l'agevolazione non vi è, infatti, l'utilizzo del bene nel corso del periodo d'imposta in cui sono acquistati. Sono invece esclusi dal beneficio i beni di consumo, anche se inseriti nella divisione ATECO 28, come peraltro confermato anche dalla circolare dell'Agenzia n. 5/E/2015. Riguardo all'utilizzo del credito d'imposta, si consideri che

può essere utilizzato in compensazione per il versamento di qualsiasi tributo.

CONSULENZE: RISCHIO REATO PER IL PROFESSIONISTA

Diverse insidie penali, alcune note, altre meno, si nascondono dietro alla consulenza che i professionisti prestano nell'ambito della propria attività. Un primo esempio, attuale, è quello dell'autocertificazione, redatta dal cliente, per accedere alla <voluntary>, riguardo alla provenienza delle somme sottratte a tassazione. Se a tale dichiarazione (falsa) concorre il professionista, questi ne risponde in sede penale. Molto frequente è il caso in cui il professionista fornisca al cliente suggerimenti per la protezione del proprio patrimonio: si pensi ad alienazioni simulate, alla costituzione fittizia di ipoteche su immobili, alla cessione fittizia di partecipazioni. Già in diverse occasioni la Cassazione ha condannato il consulente, ravvisando il suo apporto concreto nella realizzazione dell'illecito, insieme al cliente, anche ideando il <meccanismo fraudolento> (sentenze n. 9916/2010 e n. 24166/2011).

DEDUZIONE DI COSTI PER PLUSVALENZE PEX

Ricorre di frequente il dubbio, quando si vende una partecipazioni PEX, sulla deducibilità (piena o limitata al 5%) dei costi che attengono all'operazione. In particolare modo, sono spesso rilevanti quelli relativi alla <due diligence>. L'art. 86, comma II, del TUIR, applicabile anche nell'ipotesi PEX, dispone che <... la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato>. In assenza di una definizione, nel TUIR, degli <oneri accessori di diretta imputazione>, ci si può riferire ai principi sanciti dalla legge delega n. 80/2003, che prevedono l'indeducibilità dei <oli costi che si vengono a sostenere in occasione della cessione>, quindi direttamente dipendenti dall'atto di cessione. Con questa chiave di lettura, i costi di <due diligence> sono da considerare eventuali e non indispensabili. In tal modo si è espressa anche l'unica sentenza conosciuta sull'argomento (Regionale di Roma, n. 225 del

27.9.2011) ed autorevole dottrina (EU-TEKNE-info, 8.4.2015).

STORNO CREDITI ALLE CONTROLLATE

Non sempre l'estinzione del credito vantato nei confronti della controllata incrementa contabilmente il costo della partecipazione. Il principio contabile OIC 28, da poco revisionato, precisa che l'incremento del patrimonio della società partecipata avviene quando la rinuncia al credito <si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva di un rafforzamento patrimoniale della società>, lasciando intendere che altre fattispecie producono effetti diversi. Nella realtà operativa, soprattutto a causa della crisi, vi sono ipotesi in cui la società partecipata è costretta a cancellare il proprio credito (commerciale) a causa dell'insolvenza della partecipata. In questo caso i principi contabili autorizzano il transito dal conto economico. Anche un accordo transattivo, volto a minimizzare la perdita della partecipata a fronte dell'insolvenza della partecipata porterebbe alle stesse conclusioni. E' da verificare, in questi casi, l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate.

SOCIETA' ESTINTE SENZA RETROATTIVITA'

Le nuove norme che fissano un termine di 5 anni (dalla richiesta di cancellazione) per eventuali accertamenti a carico delle società estinte, per tributi, contributi, sanzioni ed interessi (art. 28, comma IV, D. Lgs. n. 175/2014), non hanno portata retroattiva; si applicano, cioè, soltanto alle società la cui richiesta di cancellazione sia stata depositata al Registro Imprese a partire dal 13.12.2014. Ciò in quanto la norma in commento non avrebbe natura interpretativa (Cassazione, sentenza n. 6743 del 2.4.2015).

CONSULENZE: IMPORTANTE LA DESCRIZIONE IN FATTURA

Trova sempre più spazio in giurisprudenza la linea che richiede una descrizione puntuale in fattura (o nel contratto), per la deducibilità dei costi per prestazioni di servizi (specie, consulenze). E' il caso recente di un ingegnere che si è visto rigettato il ricorso per la deducibilità di costi per la gestione dello Studio

(che comprendevano anche la locazione degli immobili), addebitatigli da una società in cui era lui stesso socio. Secondo i giudici (Cassazione, sentenza n. 7214 del 10.4.2015), la fattura, ed il contratto da essa richiamato, non hanno consentito di individuare con esattezza la tipologia di prestazione e la modalità di determinazione del corrispettivo, <... mancando una tariffa od un canone allegato e oscillando esso sensibilmente nei periodi verificati>. In tal modo, conclude la Cassazione, il contribuente impedisce al fisco la valutazione circa l'inerenza e la congruità dell'addebito, che il contribuente è tenuto a documentare idoneamente.

BILANCIO: IMPORTANZA DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Pur non essendo espressamente previsto dal Codice Civile, il principio contabile OIC n. 10 raccomanda la redazione del rendiconto finanziario, considerata la sua rilevanza informativa. In diversi casi, tuttavia il ricorso a tale strumento è di fatto irrinunciabile; si pensi, ad esempio, a tutte le fattispecie di crisi aziendale. E' in ogni caso opportuno, in presenza dell'organo di controllo, concordare con esso la scelta di redigere, o meno, il documento.

DISEGNO DI LEGGE ANTICORRUZIONE

Novità nel corso dell'iter di approvazione della legge anticorruzione. Il nuovo testo prevede il reato in caso di esposizione (consapevole) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. In sostanza, rispetto alla formulazione previgente, dall'esposizione dei <fatti materiali non veritieri> sono tolte le <valutazioni>, e dall'omissione delle <comunicazioni imposte dalla legge> si passa dalle generiche <informazioni> a <fatti materiali rilevanti>.

<REDDITOMETRO> E <FAMIGLIA FISCALE>

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara (n. 221/03/14)

offre interessanti spunti di difesa in ipotesi di accertamento sintetico (da <redditometro>). Secondo i giudici, la corretta valutazione del raffronto tra <spese/investimenti> e <reddito dichiarato/disponibile> deve necessariamente avvenire nell'ambito della cosiddetta <famiglia fiscale>, composta dai coniugi (anche se in separazione dei beni), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico. Tale mancata verifica comporta la nullità dell'atto di accertamento. Stando a questa sentenza, non si renderebbe necessaria nemmeno la prova del trasferimento della provvista da uno all'altro membro della famiglia, come spesso avviene tramite scrittura di <data certa>; è comunque consigliabile continuare a provvedere in tal senso.

SEDE DELL'ATTIVITA' PER LA RESIDENZA FISCALE

Cambio di orientamento della giurisprudenza, riguardo alla presunzione di residenza fiscale in Italia dei soggetti trasferiti in un paese a fiscalità privilegiata. Per la Cassazione (sentenza n. 6501 del 31.3.2015), se il contribuente dimostra di avere all'estero la sede principale della propria attività, non rilevano le relazioni affettive e familiari in Italia per considerarlo fiscalmente residente nel nostro paese.

IN DOGANA LETTERE D'INTENTO CUMULATIVE


L'Agenzia delle Entrate, in accordo con l'Agenzia delle Dogane, ammette ora che le dichiarazioni d'intento presentate in dogana, possano riguardare più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare. E' quanto prevede la risoluzione n. 38/E/2015 del 13.4.2015. Non è invece, al momento, possibile richiedere la non imponibilità art. 8, II comma, D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni di importazioni cumulativamente riferite ad un certo lasso di tempo.

SPESOMETRO ED OPERAZIONI CON SAN MARINO

Soprattutto dopo l'uscita di San Marino dalla <black list> (24.2.2014), è opportuno precisare le comunicazioni dovute all'Agenzia per le operazioni compiute con gli operatori di tale paese. Le vendite di beni da operatori italiani ad operatori sanmarinesi sono inserite nel Mod.

INTRA 1-bis (e non devono quindi figurare nello <spesometro>). Gli acquisti da parte di operatori italiani, presso sanmarinesi, se con addebito di IVA (sanmarinese), sono comunicati a cura del cedente all'Agenzia delle Entrate di Pesaro (e non devono quindi figurare nello <spesometro>); le stesse operazioni con <reverse charge> a cura dell'acquirente residente nazionale devono invece essere dichiarate mensilmente nel quadro SE dello <spesometro>. Sono da inserire nello <spesometro> annuale le cessioni a privati, le cessioni soggette ad IVA italiana, acquisti e vendite di servizi.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	08/04/15	14/04/15
3 mesi	0,014	0,008
6 mesi	0,082	0,077
1 anno	0,194	0,186
CAMBI	08/04/15	14/04/15
Euro - USD	1,086	1,056
Euro - yen	130,09	126,67
SPREAD	08/04/15	14/04/15
(> Germania)	104	114



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO

